



COMUNE DI GALATRO

89054 - CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

VIA V. VENETO N°1

Ufficio del Sindaco

Tel. 0966/903041 – Fax 0966/903149

www.comune.galatro.rc.it

mail : comune.galatro@tiscali.it; mail pec: comgalatro.protocollo@pec.it, comgalatro.sindaco@pec.it

ORDINANZA DEL SINDACO PROT. N 1286 DEL 21/03/2020

Oggetto: Emergenza sanitaria per COVID-19 – Applicazione della misura di quarantena obbligatoria con sorveglianza attiva, per quattordici giorni, agli individui che abbiano avuti contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva COVID – 19.

IL SINDACO

Tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Richiamata l'ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020 avente ad oggetto "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19", con la quale viene fatto obbligo alle autorità sanitarie territorialmente competenti di applicare la misura della quarantena con sorveglianza attiva, per giorni quattordici, agli individui che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusa, COVID-19, nonché a tutti coloro che abbiano fatto rientro in Italia provenienti dalle aree a rischio, di denunciare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'ASP territorialmente competente;

Visto il DPCM del 23 febbraio 2020, recante "disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materie di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19", pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il DPCM del 25 febbraio 2020, recante "ulteriori disposizioni attuative del decreto legge del 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il DPCM del 1° marzo 2020 recante "ulteriori disposizioni attuative del decreto legge del 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il DPCM del 4 marzo 2020 recante "ulteriori disposizioni attuative del decreto legge del 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il DPCM del 08 marzo 2020 recante "ulteriori disposizioni attuative del decreto legge del 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020;

Vista l'ordinanza n. 7 del 14 marzo 2020 a firma del Presidente della Regione Calabria avente ad oggetto "ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19;

Visto il DPCM del 09 marzo 2020 recante "ulteriori disposizioni attuative del decreto legge del 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", applicabili sull'intero territorio nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

Visto il DPCM del 11 marzo 2020 recante "ulteriori disposizioni attuative del decreto legge del 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", applicabili sull'intero territorio nazionale;

Considerato che dall'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffuso dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi in tutta Italia, necessita dell'adozione di disposizioni atte a contrastare l'emergenza epidemiologica adottando misure di prevenzione e, ove possibile, di contenimento alla diffusione del predetto virus;

Preso atto della notizia del primo caso positivo da COVID -19 accertato sul territorio del Comune di Rosarno, e della specifica attività lavorativa esercitata su una vasta platea di soggetti, con i quali possono essersi verificati contatti;

Pertanto, al fine di tutelare e proteggere dalla diffusione del contagio essi medesimi nonché tutti i cittadini senza disparità di trattamento in nome del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione Italiana;

Considerato, pertanto, che è necessario procedere con la sorveglianza sanitaria di tali soggetti sottoponendoli alla prescrizioni della **quarantena obbligatoria**, e che di conseguenza è indispensabile assicurare per gli stessi soggetti:

- il mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dalla data di notifica della presente;
- il divieto di contatto sociale;
- il divieto di lasciare la propria abitazione;
- il divieto di spostamento e viaggi;
- l'obbligo di rimanere raggiungibili per le attività di sorveglianza.

Visti i poteri conferiti al Sindaco dall'art. 32 della legge n. 833/78;

Visti i poteri conferiti al Sindaco dall'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 267/2000 che recita espressamente: "In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale...";

Ravvisata l'esigenza nonché l'urgenza di adottare provvedimenti a tutela della salute pubblica su tutto il territorio comunale in coerenza con le disposizioni sopra citate;

ORDINA

In qualità di Autorità Sanitaria Locale territorialmente competente ed in aggiunta alle restrizioni già previste dalle norme vigenti:

- 1) ai soggetti che hanno avuto contatti con il cittadino in narrativa descritto la **prescrizione della Quarantena Obbligatoria per giorni 14 (quattordici)** decorrenti dal giorno di notifica della presente con sorveglianza attiva da parte del Dipartimento di prevenzione ASP di RC;
- 2) *ai soggetti, allo stato non conosciuti, che possono essere venuti in contatto con il cittadino in narrativa descritto la prescrizione della quarantena volontaria presso la propria abitazione con obbligo di segnalazione alle competenti autorità, per eventuali provvedimenti conseguenti;*
- 3) ai soggetti di cui al punto 1)
 - il mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dalla data di notifica della presente;
 - il divieto di contatto sociale;
 - il divieto di lasciare la propria abitazione;
 - il divieto di spostamento e viaggi;
 - l'uso di mascherine e guanti;
 - di soggiornare, per ciascun soggetto, in stanze singole ben ventilate, e se ciò non possibile, mantenere una distanza di almeno 1 metro dalle persone sottoposte alle medesime prescrizioni, dormire in un letto diverso;
 - l'obbligo di rimanere raggiungibili per le attività di sorveglianza.

DISPONE

- l'immediata notifica della presente, ad opera del Servizio di Polizia Municipale e nel rispetto delle prescrizioni di protezione dal contagio, ai soggetti destinatari già conosciuti, individuati in apposito e separato elenco;
- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy;
- che i dati personali inerenti le misure, di cui alla presente ordinanza siano trattati, in ogni fase del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, secondo le modalità, di cui all'art 5 e nel rispetto delle disposizioni, di cui all'art. 9, comma 2, lettera i) del GDPR 2016/679.
- che gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di controllare l'esecuzione del presente atto;
- la trasmissione della presente ordinanza:
 - al Servizio di Polizia Municipale;
 - all'UTG - Prefettura di Reggio Calabria (protocollo.prefrc@pec.interno.it);
 - all'ASP di Reggio Calabria (direzionegenerale.asprc@certificatamail.it);
 - al Commissariato di P.S. di Polistena;
 - alla Comando Stazione Carabinieri di Galatro (trc22175@pec.carabinieri.it);
 - al Centro Operativo Comunale di Protezione Civile (COC);
 - A tutti i medici di base e a tutti i pediatri di libera scelta del territorio comunale;

AVVERTE CHE

- la presente ordinanza ha decorrenza immediata, fatte salve eventuali e successive disposizioni;
- salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento i cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art.650 del Codice Penale, in conformità a quanto previsto dall'art.3, comma 4 del D.L. 23 febbraio 2020 n.6 sopracitato.

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.

Sede Municipale, addì 21/03/2020



(Carmelo Panetta - Sindaco)